



QUADERNI DI DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA



Numero 1
Anno I
Maggio/Giugno 2011

CON CONTRIBUTI DI:

Sveva Bernardini, Paolo Brini, Iacopo Pietro Cimino, Michele Contartese, Valeria Falce, Gianpiero Gamaleri, Alberto Maria Gambino, Gustavo Ghidini, Elisabetta Grassi, Elena Maggio, Valerio Mosca, Davide Mula, Gilberto Nava, Giulio Pascali, Ferdinando Tozzi, Eleonora Sbarbaro, Marco Scialdone, Andrea Stazi, Vincenzo Zeno-Zencovich.

ISSN (Online edition): 2239-7442

Diritto di autore e accesso alla Rete. Posizioni a confronto: la pronuncia del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e la campagne europee contro la pirateria online.

di
Elena Maggio

Per il Consiglio delle Nazioni Unite l'accesso ad internet è un diritto fondamentale ed inalienabile e, come tale, prevale rispetto al diritto di sfruttamento economico delle opere coperte da copyright.

Questo è quanto emerge dalla lettura del documento presentato, in tema di promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, lo scorso maggio, dal relatore speciale della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite Frank La Rue e, successivamente, approvato dallo stesso Consiglio delle Nazioni Unite.

Il Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, ha analizzato le tendenze e le sfide che il diritto di tutti gli individui a cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere attraverso Internet incontra, sottolineando il carattere unico di Internet nel consentire agli individui di esercitare non solo il loro diritto alla libertà di opinione e di espressione, ma anche una serie di altri diritti umani, e la capacità della Rete di promuovere il progresso della società nel suo complesso.

Il Capitolo III della relazione sottolinea l'applicabilità al mezzo telematico delle norme internazionali sui diritti umani e degli standard sul diritto alla libertà di opinione e di espressione e precisa le circostanze eccezionali in cui la diffusione di alcune tipologie di informazioni possa venire limitata. Il rapporto si concentra, altresì, sull'analisi delle due dimensioni dell'accesso ad Internet, rispettivamente, da intendersi come accesso al contenuto e come accesso all'infrastruttura tecnica necessaria per accedere alla Rete.

In particolare, il Capitolo IV descrive alcuni dei modi attraverso cui alcuni Stati tentano, sempre più, di censurare le informazioni che la Rete può fornire, per mezzo, ad esempio, di un blocco arbitrario o del filtraggio dei contenuti; o, ancora per mezzo dell'istituzione delle responsabilità degli intermediari o scollegando gli utenti dall'accesso ad Internet, nella volontà di tutelare il diritto d'autore e far rispettare i dettami della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale, prevenire eventuali attacchi informatici, tutelare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati.

Seramente affrontata, dunque, la questione dell'accesso universale ad Internet. Infatti, in base a quanto riportato nel documento, il tenore delle misure adottate da paesi come la Francia e il Regno Unito a tutela del diritto d'autore su Internet, realizzerebbe una violazione dei diritti fondamentali dei cittadini della Rete.

Appare, dunque, chiara, dalla lettura del documento cui ci si riferisce, la condanna delle politiche di disconnessione varate dai governi dei due paesi europei. L'emanazione di norme che impongano la disconnessione di quanti scaricano illegalmente contenuti protetti dal diritto d'autore per mezzo del peer-to-peer costituirebbe una violazione dei diritti umani. La sospensione temporanea di una connessione rappresenta, infatti, una inosservanza dell'articolo 19 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici redatto con la lungimiranza

di comprendere e di accogliere i futuri sviluppi tecnologici attraverso cui gli individui possono esercitare il loro diritto alla libertà di espressione.

Per vero, secondo il rapporto, le previsioni di legge proposte dal Digital Economy Act britannico e dalla legge Hadopi in Francia, che contemplano la possibilità di disconnettere gli utenti dalla Rete, ispirate dalla volontà di tutelare gli interessi dell'industria della proprietà intellettuale, sarebbero andate ben oltre le ipotesi del semplice blocco e del filtraggio dei singoli contenuti del web.

Il rapporto raccomanda, in conclusione, agli Stati di porre attenzione agli strumenti di inibizione utilizzati a protezione del settore del copyright.

Tra gli argomenti affrontati dal rapporto vi è, poi, l'analisi del principio del notice and take down, ossia l'avvertimento ad interrompere determinati comportamenti di violazione del copyright in internet.

Il Consiglio ha dimostrato di vedere con estremo sospetto il principio introdotto per la prima volta negli Stati Uniti dal Digital Millennium Copyright Act, sistema di avvertimento per colui che starebbe violando il diritto d'autore e all'ingiunzione di interrompere i comportamenti illeciti.

Nel documento, si sostiene, infatti, che l'utilizzo del sistema di notice and take down è un modo per impedire agli intermediari di impegnarsi attivamente nello scoraggiare comportamenti illeciti degli utenti, e che tale strumento può essere soggetto ad abusi da parte sia dello Stato che se ne serve che di soggetti privati.

Gli utenti che ricevono, dal fornitore del servizio, l'avvertimento che il loro contenuto è stato segnalato, da un terzo o dalle autorità, come illegale e che, quindi, sarà rimosso, spesso ricorrono poco o hanno poche risorse per contestare la rimozione. Inoltre, dato che gli intermediari vengono considerati responsabili, ed, in alcuni casi, penalmente responsabili, se non rimuovono il contenuto al momento del ricevimento della notifica, ove si tratti di contenuti illegali, sembrano propensi ad eliminare anche i contenuti solo potenzialmente illegali.

Il documento sembra porsi come un chiaro invito, rivolto in particolare ad alcuni paesi europei, ad abrogare o modificare le leggi che permettono di disconnettere gli utenti da internet o, comunque, ad astenersi dall'introdurre simili normative, intendendo, altresì, sollecitare la predisposizione di opportune modifiche alle leggi sul copyright, in un'ottica di tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione dei cittadini della Rete, e, parrebbe di privilegio degli stessi rispetto al diritto d'autore.

A seguito della posizione assunta, qualche tempo fa, dalla Corte Costituzionale Francese, secondo la quale Internet è un diritto fondamentale e dopo la proposta, formulata dal Prof. Stefano Rodotà, di modificare la nostra carta costituzionale introducendo l'accesso alla Rete tra i diritti costituzionali, il recente rapporto del Consiglio delle Nazioni Unite si pone come ulteriore tessera nel contrastato rapporto tra tutela dell'accesso alla Rete e tutela della proprietà intellettuale, in quell'ormai instancabile susseguirsi di opinioni sul tema.

Mentre il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite lavorava alla redazione del rapporto in commento, crescevano, infatti, in Europa, le campagne contro la pirateria online.

È, invero, recente il comunicato stampa diramato dai vertici di Eco, associazione tedesca che tutela gli interessi dei principali Internet Service Provider locali, con cui è stato rivelato che i fornitori di connettività avrebbero dato avvio ad una massiva campagna di rastrellamento sui loro stessi abbonati, alla ricerca di tutti quegli utenti sorpresi a violare il copyright a mezzo peer-to-peer.

I principali provider tedeschi avrebbero, si legge, iniziato a raccogliere, con cadenza mensile, i dati di circa trecentomila abbonati, ossia i relativi indirizzi IP, i nomi completi, gli indirizzi fisici e di posta elettronica. Tale materiale verrebbe messo, successivamente, a disposizione dei titolari dei diritti, pronti alle reazioni legali del caso. Tale condotta si presterà, facilmente, a rilevanti discussioni sul tema della violazione della privacy degli utenti e, più ampiamente, delle responsabilità cui incorrono gli intermediari dei servizi informatici.

In Francia, invece, preme registrare un recente arresto della corte d'appello d'Aix-en-Provence che potrebbe divenire un leading case. Lo scorso 12 aprile, infatti, la suddetta corte ha condannato l'amministratore del forum TorrentNews a quattro mesi di carcere, oltre alla corresponsione di ventimila euro di danni ed interessi di mora, confermando la condanna di primo grado, sull'assunto per il quale la sola denominazione del sito chiamato in causa denoterebbe già lo svolgimento di un'attività illecita.

Il Torrent, si legge scorrendo le motivazioni della sentenza, "sono conosciuti dagli internauti soprattutto come mezzo per impiegare il protocollo BitTorrent il cui obiettivo principale, se non unico, è lo scaricare opere protette dalla proprietà intellettuale".

Il mero uso del termine, secondo il giudice, connoterebbe, da solo, l'ipotesi di reato.

È stato, inoltre, negato il principio della non responsabilità degli intermediari valido a livello europeo. L'amministratore del sito deve, secondo la sentenza, vigilare e rimuovere i contenuti protetti da copyright e impedire ai suoi utenti di attingere a certi tracker torrent su cui si intessono traffici illegali di materiale protetto da diritto d'autore.

In Italia, in ultimo, si è da poco conclusa la consultazione pubblica sulla delibera n. 668/2010CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, e si discute, sulla possibilità di introdurre, anche nel nostro ordinamento, il sistema del notice and take down; ciò proprio quando tale sistema viene dichiarato dal Consiglio delle Nazioni Unite potenzialmente pericoloso per le libertà individuali.